


## C

In data 3 gennaio 2013 Alfa s.p.a. deposita presso il Tribunale di Pisa domanda di concordato preventivo *ex art.* 161, 6° comma, 1.fall., con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, 2° e 3° comma, 1.fall. Con decreto del 16 gennaio 2013, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, assegna ad Alfa s.p.a. un termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della ulteriore documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma, 1.fall. In data 18 febbraio 2013, Tizio, dottore commercialista, riceve ed accetta incarico professionale per la redazione del piano concordatario, maturando, per effetto dell'esecuzione della prestazione, un credito di € 70.000. Il piano viene depositato nel termine stabilito dal Tribunale, unitamente alla proposta di concordato e alla prescritta documentazione, e Alfa s.p.a. viene ammessa a concordato preventivo con decreto del Tribunale di Pisa in data 20.5.2013. In sede di votazione, le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall. non vengono raggiunte, con la conseguenza che il Tribunale, su istanza di un creditore, dichiara il fallimento di Alfa s.p.a. in data 20.9.2013. Tizio si insinua al passivo di Alfa nei termini di legge, chiedendo il riconoscimento della prededuzione per l'intero credito di € 70.000. Il giudice delegato, all'atto della formazione dello stato passivo, non ammette al passivo il credito di Tizio, perché si tratta di credito derivante da un atto di disposizione del patrimonio di Alfa non autorizzato nei termini di legge dal Tribunale nell'ambito della pregressa procedura concordataria.

Il candidato rediga parere motivato in ordine correttezza del provvedimento emesso dal giudice delegato con riguardo al credito di Tizio in sede di formazione dello stato passivo del fallimento di Alfa s.p.a.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Tizio'.